

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RESTAGNO, ANGELILLI e PICARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1964

Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente provvidenze per il personale militare coloniale trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici e qui rimasto, ebbe lo scopo di differenziare nel trattamento da usare ai già dipendenti dalle nostre Amministrazioni della Libia e della Africa orientale, il personale suddetto dai rimanenti militari libici ed eritrei rimpatriati nei loro paesi di origine.

Senonchè alla iniziale benemerenzza dell'aver voluto fedelmente e fiduciosamente seguire le sorti della nostra Bandiera e perciò raggiungere il nostro Paese e rimanervi pur dopo la sconfitta, questi valorosi hanno mano a mano aggiunto anche quella di chiedere ed ottenere la cittadinanza italiana, della quale ogni giorno si dimostrano sempre più degni per esemplare attaccamento alle istituzioni della nuova patria e per civica disciplina.

Sembra pertanto opportuno fare nel campo delle provvidenze a loro favore un ulteriore conclusivo passo avanti, parificandoli cioè in tutti i sensi, nel trattamento quiescenziale loro concesso con la legge sopracitata, ai rimanenti cittadini italiani.

A realizzare questa parificazione tende il presente disegno di legge.

Va subito detto che la legge 24 marzo 1957, n. 108, fu emanata riducendo, per la necessità di contenere la spesa in una preesistente disponibilità finanziaria, la misura e la natura delle proposte dei presentatori dell'apposito disegno di legge; proposte alle quali il Governo non sarebbe stato in qualche parte contrario se appunto non fosse stato ritenuto necessario rimanere nei limiti dei particolari fondi allora stanziati nel capitolo 50 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Va aggiunto che l'applicazione della legge n. 108 del 1957 ha maggiormente sottolineato talune sperequazioni che invece si voleva evitare in sede di proposta; cosicchè è a ragione ancora più veduta che oggi si può richiamare l'attenzione del Parlamento sui criteri di equità che consigliano un perfezionamento migliorativo della legge in parola.

Una sperequazione, che potremmo dire pregiudiziale, emersa in sede applicativa, è quella del grado di parificazione degli ex

militari coloniali a quelli nazionali. Per essa, sono stati egualmente parificati a maresciallo ordinario (o d'alloggio) tutti gli aiutanti libici ed eritrei, denominati tali in base alle disposizioni contenute nei regio decreto 24 marzo 1941, n. 886, ma nominati al grado di « Sciumbasci-capo », poi denominato aiutante con il succitato regio decreto, in tempi largamente distanziati e con criteri molto differenti.

Esistono invece tre distinti gruppi di ex « Sciumbasci-capo »: quelli nominati a tale massimo grado della gerarchia coloniale dopo almeno dieci anni di permanenza nel grado precedente e dopo opportuna selezione e completa preparazione professionale (tutti promossi al suindicato massimo grado prima della cessazione delle ostilità in Africa); quelli promossi allo stesso grado successivamente ma anche essi adeguatamente selezionati e preparati, come dimostra il fatto che anche essi furono elevati, se non all'ultimo, al penultimo grado della loro gerarchia (« Sciumbasci ») prima del 13 maggio 1943; quelli nominati sia « Sciumbasci », sia « Sciumbasci-capo » in tempi solo recenti dopo il 13 maggio 1943 e comunque senza adeguata preparazione e selezione.

La mancata differenziazione degli « Aiutanti » libici ed eritrei in tre categorie che ne consentisse una equa e rispettiva equiparazione ai tre tradizionali gradi di maresciallo dell'esercito metropolitano (Maggiore, Capo e Ordinario) è apparsa agli interessati un residuo di mentalità razzista, lontana certamente dallo spirito degli applicatori della legge n. 108 del 1957, ma comunque abbisognevole di essere completamente smentita.

L'articolo 1 del presente disegno di legge provvede a quanto sopra, precisando la decorrenza del provvedimento.

Gli articoli 2 e 3 provvedono ad assicurare anche ai pensionati delle ex truppe di colore ciò che è stabilito per i rimanenti cittadini italiani delle Forze armate: cioè la indennità speciale (o di riserva) e la « buonuscita »; regolando per quest'ultima, s'intende, la questione delle relative trattenute da effettuare « ora per allora ».

Non vi è infatti alcuna giustificabile ragione, almeno dal punto di vista sostanziale, perchè taluni cittadini italiani, benemeriti per lungo servizio militare, abbiano un trattamento quiescenziale ridotto rispetto a quello di altri cittadini italiani con pari benemerenze e requisiti.

Con l'articolo 4 si attribuiscono al Ministero della difesa (Esercito) gli incombenti relativi al trattamento quiescenziale anche di questi ex militari, ormai divenuti cittadini italiani: il motivo è ovvio in relazione al criterio ispiratore del presente disegno di legge.

Naturalmente, rimangono a carico del Ministero degli affari esteri quelli che non sono contemplati nella presente legge e nella legge 108 del 1957, perchè tuttora cittadini stranieri.

Originariamente, la proposta tradotta poi nella legge n. 108 del 1957 contemplava che i militari coloniali in possesso dei necessari requisiti fisici e morali e della cittadinanza italiana potessero essere inquadrati nelle Forze armate dello Stato. Non se ne fece nulla, perchè il Ministero della difesa non poté addossarsi l'onere relativo. Ma qualche elemento ancor giovane, proveniente dal disciolto corpo degli Zaptié, in servizio presso comandi dell'Arma dei carabinieri, vi rimase e vi è tuttora; con la limitazione, tuttavia, che il servizio che presta non è valido a fini quiescenziali.

Ad evitare che questi pochissimi elementi, per altro di notevole rendimento, vadano un giorno in quiescenza con una pensione minima e perciò non equa rispetto al lungo e lodevole servizio prestato, l'articolo 5 ne regola la posizione anche ai fini futuri.

L'articolo 6 contempla la normale possibilità di ricorrere alla Corte dei conti contro i provvedimenti adottati in base alla legge qui proposta e l'articolo 7 indica la spesa e il modo di affrontarla.

A proposito della spesa, da addossare al Ministero della difesa per le ragioni su accennate, va detto quanto segue.

Un normale criterio amministrativo importerebbe, per tutti i provvedimenti qui proposti, una decorrenza corrispondente a quella stabilita nella legge (n. 108 del 1957)

istitutiva del trattamento quiescenziale e della quale la presente non è che un perfezionamento. Ma tale criterio appare eccessivo ove si tenga presente che lo Stato ha sopportato altro onere per provvedere in qualche modo, anche se inadeguato (assistenza pubblica), alle elementari ed umane esigenze di questo personale in attesa di un regolare trattamento quiescenziale e vi ha provveduto per un tempo compreso nella decorrenza del trattamento stesso.

Non essendo il caso di conguagli fra partite assolutamente dissimili e considerate per altro le gravi attuali esigenze del bilancio, sembra equo far decorrere l'aumento di pensione soltanto dal 1° luglio 1964.

La indennità speciale, invece, è un emolumento che si accompagna alla pensione e che perciò va equamente concessa anche per gli anni in cui, non essendo essa prevista nella legge 108 del 1957, gli interessati ne rimasero privi.

Per altro, tale indennità, essendo peculiare delle nostre Forze armate nazionali, non può ragionevolmente decorrere da una data anteriore alla assunzione della cittadinanza italiana e sempre non precedente alla effettiva cessazione dal servizio.

Per la buonuscita non sembra adottabile altro criterio se non quello vigente al mo-

mento della cessazione dal servizio (30 giugno 1953). Tale data non può non essere riferita anche al personale trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1959, giacchè si tratta di servizio posteriore al virtuale collocamento in congedo.

Va infine considerato che i miglioramenti qui proposti — per essere veramente equi — non possono che ragionevolmente riguardare soltanto il personale con molti anni di servizio e assunti ai più elevati gradi della gerarchia coloniale (Sciumbasci-capo e Sciumbasci) prima della cessazione delle ostilità in Africa settentrionale.

In base a quanto sopra la spesa da affrontare è la seguente:

nell'esercizio finanziario 1964, nel quale è da provvedere oltre che a sei mesi e mezzo di aumento di pensione, anche agli arretrati della indennità di riserva e alla buonuscita, lire 14.000.000;

nell'esercizio finanziario 1965, nel quale, fra l'altro, taluni degli interessati più anziani non avranno più diritto all'indennità di riserva, lire 2.900.000.

Trattasi pertanto di spesa molto esigua, ma di alto significato, giacchè con essa l'Italia parifica i suoi nuovi figli, non meno degni, a quegli altri che l'hanno onorevolmente servita in pace e in guerra.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali è il seguente:

maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedentemente alla cessazione delle ostilità nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943);

maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purchè nominati sciumbasci prima di tale data;

maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.

L'equiparazione di cui al comma precedente è limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.

Le pensioni già liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.

Art. 2.

Agli aiutanti libici ed eritrei di cui all'articolo 1, parificati ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, compete la indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'indennità di cui al comma precedente va corrisposta sino al sessantacinquesimo anno di età e non può decorrere da data anteriore a quella della assunzione della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 2 compete la indennità di buonuscita vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il grado di equiparazione stabilito nella presente legge.

L'indennità di cui al comma precedente sarà liquidata effettuando ora per allora e in un'unica soluzione le prescritte ritenute.

Art. 4.

La liquidazione e la rivalutazione della pensione di cui all'articolo 1, la corresponsione della indennità di cui all'articolo 2, i provvedimenti relativi alla buonuscita di cui all'articolo 3 e quanto altro in avvenire possa interessare in campo quiescenziale il personale militare che è oggetto della presente legge e della legge 14 marzo 1957, n. 108, sono di competenza del Ministero della difesa (Esercito) che vi provvede su domanda degli interessati, da presentare entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Al personale militare con cittadinanza italiana proveniente dal disciolto Corpo degli Zaptié e rimasto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 14 marzo 1957, n. 108, presso Comandi dell'Arma dei carabinieri, il servizio da valutare in pensione sarà, con gli aumenti d'uso, quello effettivamente prestato fino al momento dell'effettiva cessazione dal servizio stesso.

Salvo i casi previsti nella legge 31 luglio 1954, n. 599, nello stato dei sottufficiali nazionali il personale di cui al comma precedente sarà tenuto in servizio fino al limite di età stabilito per il rispettivo grado di parificazione.

Al personale di cui al presente articolo, gravante sul Ministero della difesa, saranno corrisposte a suo tempo le indennità speciale e di buonuscita secondo le norme vigenti al momento dell'effettiva cessazione dal servizio per i sottufficiali nazionali di grado equiparato.

Art. 6.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Art. 7.

Alla copertura della spesa di lire 14.000.000 e di lire 2.900.000 occorrenti per l'applicazione della presente legge sarà provveduto rispettivamente negli esercizi 1964 e 1965 con riduzione di pari importo del fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.